



**Comune di Desenzano del Garda**  
**Provincia di Brescia**  
**Ufficio Ecologia - Ambiente**

Prot. n. 5338  
Ord. n. 36

Desenzano li 06/03/98

**Oggetto : Divieto di alimentare gli uccelli acquatici presenti sul litorale del Comune di Desenzano del Garda.**

**IL SINDACO**

Considerate le diverse problematiche sollevate, da una parte da associazioni animalistiche a protezione di alcune specie di uccelli acquatici e dall'altra da gruppi di cittadini a salvaguardia dell'ambiente;

Vista la comunicazione dell'ex U.S.S.L. n° 17 di Salò, prot. n° 54296 del 22/12/97, con la quale viene evidenziata la stretta connessione tra la dermatite dei bagnanti (irritazione cutanea allergica con incidenza locale e carattere transitorio) e la presenza di uccelli acquatici;

Valutati i problemi di natura igienico sanitaria e di decoro causati dall'assembramento incontrollato di cigni, anatre, folaghe, ecc. con l'inevitabile imbrattamento di spiagge, litorali, manufatti, imbarcazioni ed altri beni ricadenti nella zona litoranea;

Accertato l'effetto negativo, sia sotto il profilo sanitario che etologico, prodotto dal tentativo effettuato dall'uomo di addomesticare gli animali somministrando ad essi cibo, con il conseguente fatto di produrre, nel lungo periodo, una dipendenza di questi da modi di sussistenza estranei alle leggi di selezione naturale;

Ritenuto di dover intervenire al fine di tutelare la salute, l'igiene pubblica e l'ambiente nelle sue diverse componenti;

Vista la L. 26/93 - Norme di protezione della fauna selvatica;

Visto l'art. 12 della L.R. 26/10/81 n. 64;

Visto l'art. 38 della L. 142/90;

**ORDINA**

**A Chiunque di non alimentare, con rilevanti quantitativi di alimenti o con rifiuti alimentari, gli uccelli acquatici presenti su tutta la zona litoranea del Comune di Desenzano del Garda, sia in prossimità di spiagge, moli, banchine, ecc;**

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma L. 241 del 7 agosto 1990, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia Sez. staccata di Brescia (L. n° 1034 del 6/12/1971), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971).

L'Ufficio di Polizia Municipale sarà incaricato di far osservare la presente Ordinanza.

La presente ordinanza viene notificata :

- Ufficio Ecologia - Ambiente
- Ufficio Vigilanza Urbana;

IL SINDACO  
MASSIMO ROCCA